

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE ART. 1, LEGGE 21 MARZO 1990, N. 53

IL SINDACO

Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n° 53, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 68 del 22 marzo 1990, che ha istituito l'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale presso la cancelleria di ciascuna Corte d'Appello;

Visto che i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere iscritti nel predetto Albo presentando apposita domanda al Sindaco ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 53/1990;

Rilevato che il Presidente della Corte d'Appello accorda la precedenza a coloro che abbiano manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di Presidente di seggio elettorale;

INVITA


Gli elettori che abbiano interesse ad essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale, a presentare domanda, entro il 31 ottobre 2015 presso questo Comune.

Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che nella domanda devono indicarsi: data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n° 570, ed all'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361*.

Per il ritiro dei modelli e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al personale addetto all'Ufficio elettorale comunale durante il normale orario di lavoro.

MOTTA D'AFFERMO, 1-10-2015



IL SINDACO

Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il sessantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

FORMAZIONE A DOMANDA DELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE .

ART.9.LEGGE 30 APRILE 1999 ,N. 120

IL SINDACO

VISTO che ai sensi dell'art. 1 della legge 08 Marzo 1989, n° 95, come modificato dall'art. 9 della legge 30 Aprile 1999, n° 120, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 101 del 03 Maggio 1999, ogni Comune della Repubblica è tenuto ad istituire un' unico Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda;

RILEVATO che, a tal fine, entro il mese di Ottobre di ogni anno, nell'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, deve essere affisso un apposito manifesto;

INVITA

gli elettori che desiderino essere inseriti nell'albo delle persone idonee di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda, entro il 30 Novembre 2015 presso questo Comune.

Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del Comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.

Sono inoltre esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con il D.P. R. 16 Maggio 1960, n° 570, ed all'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 Marzo 1957, n° 361.

Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al personale addetto all'ufficio elettorale _____



IL SINDACO

* Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- d) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
- e) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- f) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.